



**Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili**

**IMPIANTI IDROELETTRICI**

**CON CAPACITÀ DI GENERAZIONE MAGGIORE O UGUALE A 100 KW**

**Aggiornamento delle disposizioni procedurali regionali  
per il rilascio  
dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto  
e della concessione di derivazione d'acqua pubblica  
in attuazione al D.M. 10.9.2010**

**Aggiornamento delle disposizioni procedurali regionali  
per il rilascio  
dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto  
e della concessione di derivazione d'acqua pubblica  
in attuazione al D.M. 10.9.2010**

**Generalità**

Gli impianti idroelettrici costituiscono una particolare tipologia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che, tramite apparecchiature idrauliche, trasformano l'energia potenziale gravitazionale di un salto d'acqua in energia elettrica e, come tali, comprendono anche una derivazione d'acqua pubblica.

Per tale ragione, le procedure finalizzate all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto devono tenere conto anche delle disposizioni del R.D. 1775/1933 "T.U. sulle acque pubbliche", oltre alla normativa specifica per gli impianti idroelettrici, di cui al D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".

In conformità alle disposizioni statali e ai provvedimenti regionali finora assunti, per gli impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 100 kW la competenza nel procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto è comunale, mentre per gli impianti con capacità di generazione superiore, la competenza è regionale.

Pertanto, le seguenti disposizioni riguardano esclusivamente il procedimento da svolgersi in sede regionale ai sensi dell'art. 12, comma 3 e 4 del D.Lgs. 387/2003, da applicarsi ad impianti idroelettrici con capacità di generazione maggiore o uguale a 100 kW.

**Il D.M. Sviluppo Economico del 10.9.2010**

Sono state pubblicate nella G.U. n. 219 del 18.09.2010 le Linee Guida per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, tra i quali gli impianti idroelettrici, allegati al D.M. Sviluppo Economico del 10.9.2010, in vigore dal 3.10.2010, previste dall'art. 12, comma 10, del D.Lgs. 387/2003

Le Linee Guida si applicano alle procedure di costruzione ed esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi, nonché per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi.

Non si applicano invece agli impianti offshore, per i quali l'autorizzazione è rilasciata con le modalità di cui all'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 387/2003 e previa concessione d'uso del demanio marittimo.

In attuazione dell'art. 12, comma 3, del citato D.Lgs. 387/2003, la costruzione, l'esercizio e la modifica degli impianti a fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili sono soggetti ad autorizzazione unica (che se necessario costituisce variante allo strumento urbanistico) rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata, a seguito di un procedimento unico, di cui al comma 4 del medesimo art. 12.

Come stabilito dai punti 11 e 12 delle Linee Guida, sono fatti salvi gli interventi soggetti a Denuncia di inizio attività (DIA) e quelli di attività edilizia libera, realizzati previa comunicazione, di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/2001, come modificato di recente dalla L. 73/2010, di conversione del D.L. 40/2010. Le caratteristiche richieste per accedere al regime della DIA o della comunicazione sono riportate nella tabella 1 delle suddette Linee Guida.

Le Linee Guida non tengono però conto delle innovazioni normative introdotte dalla L. 122/2010 (Manovra finanziaria) che ha sostituito la DIA con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

### **Adeguamento al D.M. 10.9.2010**

Il D.M. 10.9.2010 stabilisce che le Regioni adeguano le rispettive discipline entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle Linee Guida (3.10.2010). Trascorso inutilmente detto termine, le suddette Linee Guida si applicano ai procedimenti in corso.

Si rende, pertanto, necessario procedere all'aggiornamento delle procedure regionali in vigore per il rilascio sia dell'autorizzazione necessaria per la costruzione e l'esercizio degli impianti idroelettrici e sia, per quanto detto nel seguito, della connessa concessione di derivazione di acqua pubblica.

La procedura di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico è disciplinata dal D.M. 10.9.2010 e dalle disposizioni di seguito riportate.

### **Concessione di derivazione d'acqua pubblica**

In merito al procedimento di rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica, il punto 18.3, il D.M. 10.9.2010 stabilisce che:

*“Al fine di ridurre i tempi evitando duplicazioni di atti ovvero di valutazioni in materia ambientale e paesaggistica, le Regioni possono individuare le più opportune forme di semplificazione e coordinamento tra i procedimenti per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica di cui al Rd 11 dicembre 1933, n. 1775 ovvero di concessioni per lo sfruttamento delle risorse geotermiche di cui al decreto legislativo 22/2010 nonché per i procedimenti i cui esiti confluiscono nel procedimento unico di cui all'articolo 12 del Dlgs 387/2003”.*

La concessione di derivazione d'acqua non risulta nell'elenco dell'allegato 1 del D.M. 10.9.2010 riportante le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico.

Si evidenzia che le procedure per il rilascio della necessaria concessione di derivazione d'acqua sono disciplinate dal R.D. 1775/1933 e s.m.i. e richiedono un particolare ed esclusivo iter (pubblicazioni, esame eventuali osservazioni, opposizioni o domande in concorrenza con visita dei luoghi, ecc.) difficilmente coordinabile con le procedure previste per l'autorizzazione unica, disciplinata dal D.M. 10.9.2010.

Alla luce di quanto esposto, emerge che il rilascio della concessione di derivazione d'acqua non possa rientrare per intero nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto, disciplinato dal suddetto D.M. 10.9.2010, dovendosi ricorrere a procedure sostanzialmente separate.

In mancanza di concessione di derivazione d'acqua, a modifica di quanto stabilito dalla DGR 1664/2010, deve essere presentata direttamente all'Unità di Progetto regionale Genio Civile, ovvero alla Provincia di Belluno (DGR 411/2009), la sola domanda per il rilascio della concessione medesima, allegando la documentazione necessaria alla fase disciplinata dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del R.D. 1775/1933.

La conclusione di tale fase, in assenza di domande concorrenti, è comunicata dall'Unità di Progetto regionale Genio Civile, ovvero dalla Provincia di Belluno, al richiedente e alla Direzione Difesa del Suolo, a quest'ultima unitamente ad una copia della documentazione istruttoria.

In caso di domande concorrenti ovvero di opposizioni od osservazioni scritte, l'Unità di Progetto Genio Civile, ovvero la Provincia di Belluno, trasmette copia della documentazione istruttoria alla Direzione Difesa del Suolo per l'acquisizione del parere dell'apposita Commissione tecnica regionale, da formulare secondo i criteri di cui all'art. 9 del R.D. 1775/1933.

In seguito alla recente riorganizzazione degli uffici regionali, a modifica di quanto disposto con DGR 1609/2009, tale Commissione tecnica è composta dal Segretario regionale per l'Ambiente, che funge da Presidente, dal Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo, dal Dirigente regionale della Direzione Geologia e Georisorse, dal Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente e dal Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Genio Civile competente per territorio, oltre al rappresentante della Provincia di Belluno, in attuazione della DGR 411/2009.

Le risultanze della suddetta Commissione sono recepite con decreto della Direzione Difesa del Suolo, che viene comunicato agli interessati.

Concluso l'iter tecnico-amministrativo previsto dai suddetti articoli del R.D. 1775/1933, il richiedente, se interessato, presenta alla Regione la domanda di rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico ai sensi del D.Lgs. 387/2003, con le modalità che vengono descritte nel seguito.

### **Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto**

La domanda deve essere presentata alla Regione del Veneto, Segreteria regionale per l'Ambiente, la quale provvederà a trasmetterla alla Direzione regionale Difesa del Suolo.

La domanda è corredata dalla documentazione, su supporto cartaceo e digitale, stabilita dal punto 13 del D.M. 10.9.2010, per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico e non già presentata in sede di richiesta di concessione di derivazione d'acqua pubblica.

Ove necessario, il richiedente, nel seguito della procedura, dovrà produrre ulteriori copie della documentazione presentata o integrare la stessa con gli elaborati che verranno richiesti, su supporto cartaceo e digitale.

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, la Direzione Difesa del Suolo, verificata la completezza formale della documentazione pervenuta, comunica al richiedente l'avvio del procedimento (artt. 7 e 8 della L. 241/1990) indicando il nominativo del responsabile del procedimento (RUP). Trascorso detto termine senza che sia stata comunicata l'improcedibilità dell'istanza, il procedimento si intende avviato.

Qualora la documentazione presentata fosse incompleta, la Direzione Difesa del Suolo chiede le necessarie integrazioni. Il procedimento potrà essere avviato soltanto alla data di ricevimento dell'istanza completa.

Dovranno essere unificati i procedimenti eventualmente richiesti da entrambe le procedure (concessione e autorizzazione), con particolare riferimento ai vincoli ambientali, paesaggistici e storico-artistici.

Nel caso in cui il progetto non sia assoggettato a VIA, oppure conclusasi positivamente la procedura di VIA, la conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, è convocata ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. dal R.U.P.

La Direzione Difesa del Suolo, in previsione della conferenza dei servizi, provvede a mettere a disposizione delle Amministrazioni e degli Enti interessati il progetto e la relativa documentazione.

Il parere della Regione del Veneto da presentare alla conferenza dei servizi viene formato in sede di CTR Ambiente, così come stabilito dalla DGR n. 1192 del 5.5.2009, ovvero viene formato in sede di Commissione V.I.A. contestualmente al parere di compatibilità ambientale, con il coinvolgimento di tutte le strutture regionali competenti.

Come stabilito al punto 14.16 del citato D.M. 10.9.2010, il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico si conclude entro 180 giorni, tenuto conto delle necessarie sospensioni previste per le fattispecie riportate ai punti 14.11 (ulteriore documentazione o chiarimenti), 14.13 (VIA o VInCA) e 14.17 (esercizio dei poteri sostitutivi) del medesimo decreto.

### **Conclusioni dei procedimenti**

#### Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto

La Direzione Difesa del Suolo acquisito l'esito della conferenza dei servizi predispone il provvedimento di Giunta regionale di:

- approvazione del progetto e della relazione di valutazione d'incidenza ambientale, ove dovuta;
- autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico;
- autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, ove dovuta;
- dichiarazione di compatibilità ambientale, ove dovuta;
- dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

La Direzione Difesa del Suolo trasmette il provvedimento a tutti gli Enti/Amministrazioni coinvolti nella conferenza dei servizi, nonché alla Segreteria regionale per l'Ambiente.

Concessione di derivazione d'acqua pubblica

Entro i successivi 30 giorni, l'Unità di Progetto Genio Civile, ovvero la Provincia di Belluno, procede alla formalizzazione del disciplinare contenente tutte le clausole dirette a regolare la concessione di derivazione d'acqua pubblica e all'emissione del relativo decreto di concessione di derivazione, alle condizioni già fissate dal suddetto provvedimento di Giunta regionale.

Dalla data del decreto di concessione decorre l'obbligo di versamento dei canoni demaniali per l'uso dell'acqua.

L'Unità di Progetto Genio Civile competente per territorio, ovvero la Provincia di Belluno, trasmette copia del disciplinare e del decreto di cui al punto precedente alla Direzione Difesa del Suolo.